



Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 3, 10 capoverso 4, 12 capoverso 5, 16 capoverso 3, 25 capoverso 6, 28 capoverso 3, 33, 59 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 settembre 2020¹ sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Sicurezza dei dati

Art. 1 Principi

¹ Per valutare se i provvedimenti tecnici e organizzativi tesi a garantire la sicurezza dei dati sono adeguati al rischio si applicano i seguenti criteri:

- a. lo scopo, il tipo, la portata e le circostanze del trattamento di dati;
- b. la probabilità che si verifichi una violazione della sicurezza dei dati e le sue potenziali conseguenze per la persona interessata;
- c. lo stato della tecnica;
- d. le spese di implementazione.

² I provvedimenti devono essere verificati a intervalli adeguati durante l'intera durata del trattamento.

Art. 2 Obiettivi di protezione

Per quanto possibile, i provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati devono soddisfare i seguenti obiettivi di protezione:

- a. controllo dell'accesso ai dati: l'accesso delle persone autorizzate è limitato ai dati personali di cui abbisognano al fine di adempiere i loro compiti;

¹ RS 235.1

- b. controllo dell'accesso ai locali e agli impianti: l'accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali è rifiutato alle persone non autorizzate;
- c. controllo dei supporti di dati: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o rimuovere supporti di dati;
- d. controllo di memoria: le persone non autorizzate non possono né introdurre dati personali nella memoria né consultare dati memorizzati, né modificarli o cancellarli;
- e. controllo degli utenti: le persone non autorizzate non possono utilizzare i sistemi di trattamento automatizzato di dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione;
- f. controllo del trasporto: le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare o cancellare dati personali al momento della comunicazione o del trasporto di supporti di dati;
- g. controllo dell'introduzione: nei sistemi automatizzati può essere verificato quali dati personali sono stati introdotti o modificati in quale momento e da chi;
- h. controllo di comunicazione: può essere verificato a chi sono stati comunicati dai personali con l'ausilio di impianti di trasmissione;
- i. ripristino: la disponibilità e l'accesso ai dati personali possono essere rapidamente ripristinati in caso di incidente fisico o tecnico;
- j. garanzia della disponibilità di tutte le funzioni del sistema (disponibilità), della segnalazione di eventuali malfunzionamenti (affidabilità) e della protezione dei dati personali registrati da danneggiamenti dovuti a malfunzionamenti del sistema (integrità dei dati);
- k. individuazione: le violazioni della sicurezza dei dati possono essere rapidamente individuate e possono essere adottati provvedimenti per ridurre o eliminare le conseguenze.

Art. 3 Verbalizzazione

¹ Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati emerge che, nonostante i provvedimenti previsti dal titolare del trattamento, sussiste ancora un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate, il privato titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento verbalizzano almeno le seguenti operazioni: registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione.

² Gli organi federali e i loro responsabili del trattamento verbalizzano almeno le seguenti operazioni: registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione.

³ La verbalizzazione fornisce informazioni sul tipo di operazione di trattamento, sull'identità della persona che l'ha effettuato, sull'identità del destinatario e sul momento in cui è avvenuto il trattamento.

⁴ I verbali devono essere conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Sono accessibili esclusivamente agli organi e alle persone incaricate di vigilare sulle disposizioni in materia di protezione dei dati o di ripristinare l'affidabilità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e possono essere utilizzati soltanto a tale fine.

Art. 4 Regolamento dei privati sul trattamento

¹ Il titolare e il suo responsabile del trattamento stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

- a. trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione; o
- b. eseguono una profilazione a rischio elevato.

² Il regolamento per il trattamento contiene almeno indicazioni:

- a. sullo scopo del trattamento;
- b. sulle categorie di persone interessate e sulle categorie di dati personali trattati;
- c. sulla durata di conservazione dei dati personali o sui criteri per stabilire tale durata;
- d. sull'organizzazione interna;
- e. sull'origine dei dati personali e sulle modalità della loro raccolta;
- f. sui provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la sicurezza dei dati;
- g. sulle autorizzazioni d'accesso nonché sul tipo e sulla portata dell'accesso;
- h. sui provvedimenti per ridurre i dati al minimo;
- i. sulle procedure di trattamento dei dati, in particolare le procedure di registrazione, rettifica, comunicazione, conservazione, archiviazione, pseudonimizzazione, anonimizzazione e cancellazione o distruzione dei dati;
- j. sulla procedura di esercizio del diritto d'accesso e del diritto di farsi consegnare o esigere la trasmissione dei dati.

³ Il privato aggiorna regolarmente il regolamento e lo mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati in una forma a lui comprensibile.

Art. 5 Regolamento degli organi federali sul trattamento

¹ L'organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

- a. trattano dati personali degni di particolare protezione;
- b. effettuano una profilazione;
- c. trattano dati personali ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;

- d. concedono l'accesso a dati personali a Cantoni, ad autorità estere, a organizzazioni internazionali o a privati;
- e. connettono tra loro raccolte di dati; o
- f. gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d'informazione o raccolte di dati.

² Il regolamento contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

³ L'organo federale titolare del trattamento aggiorna periodicamente il regolamento e lo mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati in una forma comprensibile e, su richiesta, dell'IFPDT.

Sezione 2 Trattamento da parte del responsabile del trattamento

Art. 6 Modalità

¹ Il titolare del trattamento che affida il trattamento di dati personali a un responsabile del trattamento resta titolare della protezione dei dati. Assicura che i dati siano trattati conformemente al contratto o alla legge.

² Se il responsabile del trattamento non è assoggettato alla LPD, il titolare del trattamento si assicura che altre disposizioni legali garantiscano una protezione dei dati equivalente. Altrimenti garantisce tale protezione in via contrattuale.

³ Se il titolare del trattamento è un organo federale, il responsabile del trattamento può delegare il trattamento dei dati se l'organo federale lo ha autorizzato per scritto.

Art. 7 Informazione del consulente per la protezione dei dati dell'organo federale

L'organo federale informa immediatamente il consulente per la protezione dei dati in merito alla conclusione di un contratto con un responsabile del trattamento riguardo al trasferimento del trattamento dei dati a un terzo. Inoltre, informa il consulente se sorgono problemi nel quadro del rispetto delle disposizioni legali o contrattuali sulla protezione dei dati.

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero

Art. 8 Valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato estero o di un organismo internazionale

¹ Se dati personali sono comunicati all'estero, per valutare se uno Stato, un territorio, uno o più settori di uno Stato o di un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri:

- a. gli impegni internazionali dello Stato o dell'organismo internazionale nel settore della protezione dei dati;

- b. il rispetto dei diritti dell'uomo;
- c. la legislazione vigente in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente;
- d. l'effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale;
- e. l'effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti incaricate della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti.

² Per la valutazione possono essere presi in considerazione dei pareri degli organismi internazionali o delle autorità estere competenti per la protezione dei dati.

³ L'adeguatezza della protezione dei dati dello Stato in questione, del territorio o di specifici settori di uno Stato o dell'organismo internazionale è periodicamente oggetto di una nuova valutazione.

⁴ Se da una valutazione secondo il capoverso 3 o da informazioni disponibili risulta che uno Stato, un territorio, uno o più specifici settori di uno Stato o un organismo internazionale non garantiscono più una protezione adeguata dei dati, la decisione di cui all'articolo 16 capoverso 1 LPD può essere modificata, sospesa o annullata. Questa nuova decisione non ha ripercussioni sulle comunicazioni di dati già avvenute.

⁵ Gli Stati, i territori, gli specifici settori di tali Stati e gli organismi internazionali con una protezione dei dati adeguata sono elencati nell'allegato 1.

⁶ L'IFPDT è consultato prima di ogni decisione sull'adeguatezza della protezione dei dati.

Art. 9 Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche

¹ Le clausole contrattuali di protezione dei dati di un contratto secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera b LPD e le garanzie specifiche secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LPD regolano almeno i seguenti punti:

- a. l'applicazione dei principi della liceità, della buona fede, della proporzionalità, della finalità e dell'esattezza;
- b. le categorie dei dati personali comunicati e delle persone interessate;
- c. il tipo e lo scopo della comunicazione dei dati personali;
- d. il nome degli Stati ai quali sono comunicati dati personali;
- e. il nome degli organismi internazionali ai quali sono comunicati dati personali;
- f. i requisiti della conservazione, della cancellazione e della distruzione di dati personali;
- g. i destinatari autorizzati a trattare i dati;
- h. i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati;
- i. i requisiti della comunicazione dei dati personali a un altro Stato estero o a un altro organismo internazionale;

- j. l'obbligo del destinatario di informare le persone interessate dal trattamento;
- k. i diritti della persona interessata, segnatamente:
 - 1. il diritto d'accesso,
 - 2. il diritto di opposizione,
 - 3. il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati che la concernono,
 - 4. il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un'autorità indipendente.

² Il titolare del trattamento prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le clausole contrattuali di protezione dei dati o le garanzie specifiche.

³ Se l'IFPDT è stato informato sulle clausole contrattuali di protezione dei dati o sulle garanzie specifiche, l'obbligo di informare del titolare del trattamento è considerato adempiuto per tutte le ulteriori comunicazioni che:

- a. si basano sulle medesime clausole contrattuali o garanzie, nella misura in cui le categorie dei destinatari, il fine del trattamento o le categorie di dati rimangono sostanzialmente immutate; o
- b. sono effettuate in seno alla medesima persona giuridica o società o tra imprese che appartengono allo stesso gruppo, nella misura in cui le clausole contrattuali o le garanzie continuano a garantire una protezione adeguata dei dati.

Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati

¹ Se comunica dati personali all'estero mediante clausole tipo di protezione dei dati, secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera d) LPD, il titolare della protezione dei dati adotta provvedimenti adeguati per garantire che il destinatario le rispetti.

² L'IFPDT pubblica un elenco di clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto.

Art. 11 Norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati

¹ Le norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera e) LPD valgono per tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo.

² Comprendono almeno i punti menzionati nell'articolo 9 capoverso 1 e le seguenti indicazioni:

- a. l'organizzazione e i dati di contatto del gruppo e delle sue imprese;
- b. le misure adottate in seno al gruppo per garantire il rispetto delle norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati.

Art. 12 Codici di condotta e certificazioni

¹ I dati personali possono essere comunicati all'estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati.

² Il codice di condotta contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 e deve essere previamente approvato dall'IFPDT

³ Il codice di condotta o la certificazione deve essere corredato dall'impegno vincolante ed esecutivo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato terzo di applicare le misure contenutevi.

Capitolo 2: Obblighi del titolare e del responsabile del trattamento

Art. 13 Modalità degli obblighi di informare

¹ Il titolare del trattamento e il responsabile comunicano le informazioni sull'ottenimento di dati personali in forma precisa, comprensibile e facilmente accessibile.

² Se le informazioni sono comunicate in combinazione con pittogrammi rappresentati in forma elettronica, questi ultimi devono essere leggibili a macchina.

Art. 14 Obbligo di informare degli organi federali nell'ambito della raccolta sistematica di dati personali

Se la persona interessata non è obbligata a fornire informazioni, l'organo federale titolare che raccoglie sistematicamente dati personali, in particolare mediante questionari, la informa del carattere facoltativo della sua risposta.

Art. 15 Informazione in occasione della comunicazione di dati personali

Il titolare e il responsabile del trattamento informano il destinatario sull'attualità, l'affidabilità e la completezza dei dati personali da loro comunicati, nella misura in cui tali informazioni non risultino dai dati medesimi o dalle circostanze.

Art. 16 Informazione sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione nonché sulla restrizione del trattamento di dati personali

Il titolare del trattamento informa immediatamente i destinatari cui ha comunicato dati personali sulla rettifica, sulla cancellazione o la distruzione nonché sulla restrizione del trattamento di tali dati, eccetto che la comunicazione sia impossibile o comporti un onere sproporzionato.

Art. 17 Riesame di una decisione individuale automatizzata

Una persona interessata da una decisione individuale automatizzata non deve essere svantaggiata se chiede di esprimere un parere o di far riesaminare la decisione da una persona fisica.

Art. 18 Forma e conservazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Il titolare del trattamento redige per scritto la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Quest'ultima è conservata per due anni dopo la fine del trattamento.

Art. 19 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati

¹ In caso di violazione della sicurezza dei dati, il titolare del trattamento notifica all'IFPDT:

- a. il tipo di violazione;
- b. se possibile, il momento e la durata;
- c. se possibile le categorie e il numero approssimativo dei dati personali interessati;
- d. se possibile, le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate;
- e. le conseguenze, compresi eventuali rischi, per le persone interessate;
- f. le misure adottate o previste per eliminare il difetto o alleviarne le conseguenze;
- g. i nomi e i dati di una persona di contatto.

² Se non è in grado di mettere a disposizione dell'IFPDT le informazioni di cui al capoverso 1 al momento della scoperta della violazione della sicurezza dei dati, il titolare del trattamento può fornire queste informazioni gradualmente senza ulteriori indugi ingiustificati.

³ Il titolare del trattamento comunica alla persona interessata in una lingua semplice e comprensibile almeno le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a, e, f e g.

⁴ Se il titolare è un organo federale, la notifica all'IFPDT è effettuata tramite il consulente per la protezione dei dati.

⁵ Il titolare documenta le violazioni. La documentazione contiene tutti i fatti legati agli eventi, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati. Deve essere conservata per almeno tre anni dalla notifica secondo il capoverso 1.

Capitolo 3: Diritti della persona interessata

Sezione 1: Diritto d'accesso

Art. 20 Modalità

¹ La domanda d'informazioni è presentata per scritto. Se il titolare del trattamento è d'accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.

² Di norma le informazioni sono fornite per scritto. D'intesa con il titolare del trattamento o su proposta di quest'ultimo, la persona interessata può consultare i suoi dati anche sul posto. Le informazioni possono essere fornite anche in forma orale se la persona interessata vi ha consentito.

³ Le informazioni devono essere comprensibili per la persona interessata.

⁴ Il titolare del trattamento adotta le misure adeguate per garantire l'identificazione della persona interessata e proteggere i dati personali di quest'ultima dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della fornitura delle informazioni. La persona interessata deve collaborare alla propria identificazione.

⁵ Il titolare del trattamento documenta i motivi del rifiuto, della restrizione o del differimento dell'informazione. La documentazione è conservata per almeno tre anni.

Art. 21 Competenza

¹ Se vi sono più titolari per il trattamento di dati personali, la persona interessata può esercitare il suo diritto d'accesso presso ciascuno di essi. Se uno dei titolari del trattamento non è competente per il trattamento della domanda, la trasmette al titolare del trattamento competente.

² Se la domanda riguarda dati trattati da un responsabile del trattamento, il titolare del trattamento che non è in grado di fornire le informazioni trasmette la domanda al responsabile del trattamento.

Art. 22 Termine

¹ Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Se rifiuta, limita o differisce il diritto d'accesso, il titolare del trattamento deve comunicarlo entro lo stesso termine.

² Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento deve segnalarlo alla persona interessata e comunicarle il termine in cui le informazioni saranno fornite.

Art. 23 Eccezioni alla gratuità

¹ Un'adeguata partecipazione alle spese può essere chiesta se la fornitura delle informazioni comporta un onere sproporzionato.

² La partecipazione ammonta al massimo a 300 franchi.

³ La persona interessata è informata in merito all'entità della partecipazione prima che gli siano fornite le informazioni e può ritirare la sua domanda entro dieci giorni.

Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Art. 24

Gli articoli 20 capoversi 1, 4 e 5, nonché 20, 21 e 22 sono applicabili per analogia al diritto alla consegna e alla trasmissione dei dati e alle loro restrizioni.

Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private

Art. 25 Consulente per la protezione dei dati

¹ Il consulente per la protezione dei dati di un titolare privato del trattamento svolge i seguenti compiti:

- a. esamina il trattamento dei dati personali nonché le sue condizioni e raccomanda provvedimenti correttivi, se constata che le prescrizioni sulla protezione dei dati sono state violate;
- b. partecipa all'elaborazione e alla verifica della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in tutti i casi in cui il titolare privato del trattamento rinuncia alla consultazione dell'IFPDT ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LPD.

² Il titolare privato del trattamento:

- a. mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati le risorse necessarie;
- b. concede al consulente per la protezione dei dati l'accesso a tutte le informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 26 Eccezione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che all'inizio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione;
- b. viene eseguita una profilazione ad altro rischio.

Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Art. 27 Nomina

Ciascun organo federale nomina un consulente per la protezione dei dati. Più organi federali possono nominare congiuntamente un consulente per la protezione dei dati.

Art. 28 Requisiti e compiti

¹ Il consulente per la protezione dei dati:

- a. dispone delle conoscenze tecniche necessarie;
- b. esercita la sua funzione in modo indipendente dall'organo federale e senza ricevere da questi istruzioni .

² Ha i seguenti compiti:

- a. verificare il trattamento di dati personali nonché le relative condizioni e raccomandando provvedimenti correttivi se constatata che le prescrizioni in materia di protezione dei dati sono state violate;
- b. contribuire all'allestimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la verifica;
- c. comunicare all'IFPDT le violazioni della sicurezza dei dati;
- d. fungere da interlocutore per le persone interessate
- e. formare e consigliare l'organo federale e i suoi collaboratori in materia di protezione dei dati.

Art. 29 Obblighi dell'organo federale

¹ L'organo federale concede al consulente per la protezione dei dati l'accesso a tutte le informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari per adempiere i suoi compiti.

² Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all'IFPDT.

Art. 30 Servizio di contatto dell'IFPDT

Il consulente per la protezione dei dati è il servizio di contatto dell'IFPDT per le questioni riguardanti il trattamento di dati personali da parte dell'organo federale in questione.

Sezione 2: Progetti di organi federali per il trattamento automatizzato di dati personali

Art. 31 Informazione del consulente per la protezione dei dati

L'organo federale titolare del trattamento informa tempestivamente il consulente per la protezione dei dati sulla prevista progettazione di un trattamento automatizzato dei dati personali e sugli adeguamenti dopo la conclusione del progetto, affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione.

Art. 32 Notifica all'IFPDT

¹ L'organo federale titolare del trattamento notifica all'IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato nel momento dell'autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto. L'IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.

² La notifica contiene le indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.

³ L'organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all'esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.

Sezione 3: Sistemi pilota

Art. 33 Carattere imprescindibile della fase sperimentale

Una fase sperimentale da sistema pilota è imprescindibile se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche di cui devono dapprima essere valutati gli effetti;
- b. l'adempimento di un compito richiede importanti misure organizzative o tecniche la cui efficacia deve dapprima essere esaminata, in particolare in caso di collaborazione tra organi della Confederazione e dei Cantoni;
- c. l'adempimento dei compiti richiede che i dati personali siano resi accessibili mediante procedura di richiamo.

Art. 34 Autorizzazione

¹ Prima di consultare le unità amministrative interessate, l'organo federale competente del sistema pilota comunica all'IFPDT come garantire il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 35 LPD e lo invita a presentare un parere.

² L'IFPDT presenta un parere sul rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 35 LPD. A tal fine, l'organo federale competente gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, in particolare:

- a. una descrizione generale del sistema pilota;
- b. un rapporto attestante che l'adempimento dei compiti legali necessita il trattamento ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 LPD e che una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale è imprescindibile (articolo 35 capoverso 1 lettera c LPD);
- c. una descrizione dell'organizzazione interna e delle procedure di trattamento e di controllo dei dati;
- d. una descrizione dei provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati;
- e. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto normativo;
- f. le informazioni concernenti la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

³ L'IFPDT può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari.

⁴ L'organo federale competente informa l'IFPDT di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 35 LPD. Se necessario, l'IFPDT presenta nuovamente un parere.

⁵ Il parere dell'IFPDT è allegato alla proposta al Consiglio federale.

⁶ Le modalità del trattamento automatizzato dei dati sono disciplinate in un'ordinanza.

Art. 35 Rapporto di valutazione

L'organo federale competente sottopone per parere all'IFPDT il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale. Il parere dell'IFPDT va portato a conoscenza del Consiglio federale.

Sezione 4: Trattamento di dati per scopi impersonali**Art. 36**

Se dati personali sono trattati per scopi impersonali, in particolare per la ricerca, la pianificazione e la statistica, e nel contempo per un altro scopo, le eccezioni di cui all'articolo 39 capoverso 2 LPD sono applicabili soltanto al trattamento per scopi impersonali.

Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza**Art. 37** Sede e segretariato permanente

¹ La sede dell'IFPDT è a Berna.

² Ai rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT si applica la legislazione sul personale federale. Gli impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT sono assicurati contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte nell'ambito della Cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

Art. 38 Canale di comunicazione

¹ L'IFPDT comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione. Questi trasmette al Consiglio federale proposte, pareri e rapporti senza modificarli.

² Presenta rapporti all'attenzione dell'Assemblea federale mediante i servizi del Parlamento.

Art. 39 Comunicazione di direttive e decisioni

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all'IFPDT le loro direttive nel settore della protezione dei dati nonché le loro decisioni in forma anonimizzata.

² Gli organi federali presentano all'IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l'accesso ai documenti ufficiali.

Art. 40 Trattamento di dati personali

L'IFPD tratta dati personali compresi i dati particolarmente degni di protezione, in particolare:

- a. per esercitare le sue attività di vigilanza;
- b. per indagare sulle violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati;
- c. per formare e consigliare gli organi federali e privati;
- d. per collaborare con autorità federali, cantonali ed estere;
- e. per eseguire procedure di mediazione e valutazioni secondo la legge federale del 17 dicembre 2004² sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras);
- f. per rispondere alle domande di cittadini.

Art. 41 Autocontrollo

¹ L'IFPD elabora un regolamento sul trattamento per tutti i trattamenti automatizzati. L'articolo 5 capoverso 1 non si applica.

² Prevede processi interni che garantiscono l'esecuzione dei trattamenti conformemente al regolamento sul trattamento. Verifica ogni anno se il regolamento sul trattamento è rispettato.

Art. 42 Cooperazione con il Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC)

¹ L'IFPD può trasmettere le indicazioni relative alla notifica di una violazione della sicurezza dei dati al NCSC per un esame dell'evento. L'IFPD deve dapprima ottenere il consenso del titolare del trattamento soggetto all'obbligo di notifica.

² Invita il NCSC a prendere posizione prima di ordinare nei confronti di un organo federale un provvedimento secondo l'articolo 51 capoverso 3 lettera b LPD riguardo alla sicurezza dei dati.

Art. 43 Registro delle attività di trattamento degli organi federali

¹ Il registro delle attività di trattamento degli organi federali contiene le indicazioni degli organi federali e dei loro responsabili del trattamento di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3 LPD e all'articolo 32 capoverso 2 della presente ordinanza.

² È pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro sulle previste attività di trattamento automatizzate secondo l'articolo 32.

Art. 44 Codice di condotta

Se gli è presentato un codice di condotta, l'IFPD comunica nel suo parere se tale codice soddisfa i presupposti dell'articolo 22 capoverso 5 lettere a e b LPD.

² RS 152.3

Art. 45 Emolumenti

¹ Gli emolumenti fatturati dall'IFPDT sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria va dai 150 ai 350 franchi. Dipende dalla complessità dell'affare e dalla funzione della persona competente per il trattamento.

³ Per il rimanente si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 46** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 47 Disposizione transitoria concernente la notifica all'IFPDT delle previste attività di trattamento automatizzato

L'articolo 32 non è applicabile alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali nel momento dell'entrata in vigore è già stato autorizzato il progetto o è già stata presa la decisione sullo sviluppo del progetto.

Art. 48 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale

La presidente della Confederazione: Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

³ RS 172.041.1

Allegato 1
(articolo 8 capoverso 5)

Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita un'adeguata protezione dei dati

Andorra	Jersey
Argentina	Lettonia
Austria	Liechtenstein
Belgio	Lituania
Bulgaria	Lussemburgo
Canada ⁴	Malta
Cipro	Monaco
Croazia	Norvegia
Danimarca	Nuova Zelanda
Estonia	Paesi Bassi
Finlandia	Polonia
Francia	Portogallo
Germania	Regno Unito ⁵
Gibraltar	Repubblica Ceca
Grecia	Romania
Guernsey	Slovacchia
Irlanda	Slovenia
Islanda	Spagna

⁴ Un adeguato livello di protezione dei dati è garantito se si applica la legge federale canadese relativa alla sfera provata (The Personal Information Protection and Electronic Documents Act) o una legge sostanzialmente simile di una provincia. La legge federale canadese si applica ai dati personali raccolti, trattati o comunicati nell'ambito di attività commerciali, a prescindere dal fatto che si tratti di organizzazioni (p. es. associazioni, società di persone, singole persone od organizzazioni sindacali) o di imprese disciplinate dal diritto federale (installazioni, opere, imprese o attività imprenditoriali che ricadono sotto la competenza legislativa del parlamento canadese). Le seguenti province hanno emanato una legge: Québec, British Columbia, Alberta, Ontario, New Brunswick, Terranova, Labrador e Nuova Scozia (per i dati sanitari). Ma anche in queste province come nel resto del Canada la legge federale si applica ai dati personali ottenuti, trattati o comunicati alle imprese disciplinate dal diritto federale, compresi i dati sugli impiegati di queste imprese. La legge federale vale anche per i dati personali trasmessi in un'altra provincia o in un altro Paese nell'ambito di attività commerciali.

⁵ La decisione del Consiglio federale si riferisce ai trattamenti di dati che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva Schengen rilevante (UE) 2016/680. Nei settori compresi in tale direttiva la legislazione del Regno Unito è riconosciuta come adeguata, conformemente alla direttiva, dalla Decisione di esecuzione della Commissione del ... conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza della protezione dei dati personali nel Regno Unito.

Isola di Man

Isole Färöer

Israele

Italia

Svezia

Ungheria

Uruguay

Allegato 2
(articolo 46)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 14 giugno 1993⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 12 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a n. 2

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

e. *Abrogata*

² Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:

2. *Abrogato*

Art. 21 cpv. 2

² La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁸ sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa

n. 2.I, riga 2

Tutte le funzioni in seno all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), eccetto il direttore dell'IFPDT

⁶ RU 1993 1962, 2000 1227, 2006 2331 4705, 2007 4993, 2008 189, 2010 3399

⁷ RS 120.4

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.021

2. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁰ sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 4 lett. b

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 3. il consulente per la protezione dei dati di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;

⁴ Beneficiano dell'accesso limitato:

- b. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dagli articoli 1–3 e 5 dell'ordinanza del ...¹¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

3. Ordinanza del 16 agosto 2017¹² sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dagli articoli 1–3 e 5 dell'ordinanza del ...¹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 17 cpv. 3

³ IASA SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

¹⁰ RS 120.52

¹¹ RS 235.11

¹² RS 121.2

¹³ RS 235.11

Art. 23 cpv. 3

³ IASA-GEX SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

Art. 30 cpv. 3

³ INDEX SIC può contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

Art. 38 cpv. 1

I collaboratori del SIC competenti per i dossier in GEVER verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier sono ancora necessari per il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire processi di lavoro efficienti in seno al SIC.

Art. 44 cpv. 1

1 I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione e il trattamento dei dati in PES verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier in PES sono ancora necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Sono esclusi da tale verifica i dati archiviati secondo il capoverso 4.

Art. 59 cpv. 1

I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in ISCO verificano annualmente, tenendo conto della situazione attuale, se i dati dei dossier in ISCO sono ancora necessari per dirigere i mezzi d'esplorazione, procedere a verifiche e redigere rapporti.

Art. 67 cpv. 2

² Possono contenere dati personali, degni di particolare protezione o no, compresi dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona.

4. Ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 89a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

È data una protezione adeguata dei dati dell'interessato ai sensi dell'articolo 111*d* capoverso 3 LStrI se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del ...¹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

5. Ordinanza del 15 agosto 2018¹⁶ concernente l'entrata e il rilascio del visto

Art. 48 cpv. 4 secondo periodo

⁴... Prima della registrazione devono essere informate in merito al titolare del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.

Art. 51 cpv. 2, 52 cpv. 2 e 53 cpv. 2

Abrogati

6. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹⁷ sull'asilo relativa al trattamento di dati personali

Art. 1b cpv. 2 primo periodo

² Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione. ...

Art. 6a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

È data una protezione adeguata dei dati della persona interessata ai sensi dell'articolo 102*c* capoverso 3 LAsi se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del ...¹⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Art. 12 lett. a

La sicurezza dei dati è retta:

¹⁴ RS 142.201

¹⁵ RS 235.11

¹⁶ RS 142.204

¹⁷ RS 142.314

¹⁸ RS 235.11

- a. dall'OLPD¹⁹;

7. Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013²⁰

Art. 31 cpv. 1

¹ Se una persona fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve presentare una domanda scritta alla SEM. D'intesa con la SEM, la domanda può essere presentata in forma orale.

Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e c

¹ Al momento di rilevare i dati personali del richiedente, compresi i dati biometrici, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità e del recapito del titolare del trattamento;
- c. dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali sono comunicati dati personali;

Art. 34 lett. a

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del ...²¹ relativa alla protezione dei dati;

8. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006²²

Art. 17 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del ...²³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d'accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁴ sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e–111g LStrI²⁶.

¹⁹ RS 235.11

²⁰ RS 142.512

²¹ RS 235.11

²² RS 142.513

²³ RS 235.11

²⁴ RS 235.1

²⁵ RS 172.021

²⁶ RS 142.20

² L'interessato che intende far valere i propri diritti deve presentare alla SEM una domanda scritta. D'intesa con la SEM, la domanda può essere presentata in forma orale.

Art. 25

Abrogato

9. Ordinanza del 20 settembre 2002²⁷ sui documenti d'identità

Art. 40 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 42 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque può domandare per scritto all'Ufficio federale se sono elaborati dati a suo riguardo. D'intesa con l'ufficio, la domanda può essere presentata in forma orale.

³ Al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell'informazione è applicabile l'articolo 26 della legge del 25 settembre 2020²⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 43 Altri diritti delle persone interessate

Gli altri diritti delle persone interessate sono retti dall'articolo 41 LPD²⁹.

10. Ordinanza del 14 novembre 2012³⁰ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Art. 30 cpv. 1, 3 e 5

¹ Ogni straniero può domandare per scritto alla SEM se nell'ISR sono elaborati dati che lo riguardano. D'intesa con la SEM, la domanda può essere presentata in forma orale.

³ Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'informazione richiesta sono retti dall'articolo 26 della legge federale del 25 giugno 2020³¹ sulla protezione dei dati.

⁵ Le altre pretese degli interessati sono rette dall'articolo 41 LPD.

²⁷ RS 143.11

²⁸ RS 235.1

²⁹ RS 235.1

³⁰ RS 143.5

³¹ RS 235.1

11. Ordinanza del 2 novembre 2016³² concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Art. 10 cpv. 2

² L'archiviazione dei dati si basa sull'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020³³ sulla protezione dei dati e sulle disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998³⁴ sull'archiviazione.

12. Ordinanza dell'8 settembre 1999³⁵ sull'archiviazione

Art. 12 cpv. 3 primo periodo

³ I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. ...

Art. 14 cpv. 1

¹ Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all'articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere riaccurciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge.

Art. 26 cpv. 2

² *Abrogato*

13. Ordinanza del 24 maggio 2006³⁶ sulla trasparenza

Art. 12 cpv. 1, 2 primo e secondo periodo e cpv. 3

¹ L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) esamina se l'autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.

² Ascolta i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di giungere a un compromesso. Se necessario, sottopone delle proposte. ...

³ L'IFPDT constata il risultato della procedura di mediazione e lo comunica per scritto ai partecipanti.

³² RS 150.21

³³ RS 235.1

³⁴ RS 152.1

³⁵ RS 152.11

³⁶ RS 152.31

Art. 12a cpv. 1 frase introduttiva e 2

¹ Una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'IFPDT in particolare se: ...

² Se una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'IFPDT, questi può concedere una proroga ragionevole per portare a termine la mediazione o per emanare la raccomandazione.

Art. 12b cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e c nonché cpv. 4

¹ Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, l'IFPDT ne informa l'autorità e le impartisce un termine per:

b. *concerne soltanto il testo tedesco*

c. *concerne soltanto il testo tedesco.*

⁴ Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, l'IFPDT può constatare l'insuccesso della mediazione.

Art. 13 cpv. 1, 3 e 4

¹ Nella raccomandazione l'IFPDT menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione secondo l'articolo 15 LTras e li informa del termine a loro disposizione.

³ L'IFPDT pubblica le raccomandazioni e prende gli opportuni provvedimenti per garantire la protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla procedura di mediazione.

⁴ Se la protezione di dati di cui al capoverso 3 non è possibile, l'IFPDT rinuncia a pubblicare la raccomandazione.

Art. 13a *Informazione dell'IFPDT da parte dell'autorità*

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale trasmettono inoltre all'IFPDT una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso.

Art. 21 frase introduttiva

Ogni autorità comunica annualmente all'IFPDT: ...

14. Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019³⁷

Ingresso

visto l'articolo 57h^{ter} della legge del 21 marzo 1997³⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

15. Ordinanza del 22 febbraio 2012³⁹ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

Titolo

Ordinanza sul trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (OTUIC)

Art. 1 lett. a e b

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati amministrati*: dati personali e dati di persone giuridiche che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;
- b. *dati non amministrati*: dati personali e dati di persone giuridiche che sono registrati, ma non utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati, o per lo meno non regolarmente, nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

Art. 10 cpv. 3

³ Il consulente per la protezione dei dati dell'organo federale responsabile riceve una copia dell'incarico.

Art. 14 Nessun diritto degli utenti all'analisi

Gli utenti dell'infrastruttura elettronica della Confederazione non hanno alcun diritto all'analisi dei loro dati ai sensi della presente ordinanza.

³⁷ RS 172.010.441

³⁸ RS 172.010

³⁹ RS 172.010.442

16. Ordinanza del 25 novembre 2020⁴⁰ sulla trasformazione digitale e l'informatica

Art. 26 cpv. 2

² Nel sistema GDB non possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione.

17. Ordinanza del 19 ottobre 2016⁴¹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

Art. 11 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 11a Divieto della profilazione

Nei sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell'archivio centralizzato delle identità di cui all'articolo 13 non può essere eseguita alcuna profilazione.

Art. 13 cpv. 4

⁴ I dati possono essere messi a disposizione automaticamente di altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

- a. disponga di una base legale e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del ...⁴² relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD); e
- b. sia notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l'articolo 14 capoverso 4 LPD.

Art. 17 cpv. 2

² A tal fine il servizio competente del sistema d'informazione gestito esternamente o che necessita l'accesso al sistema d'informazione esterno formula una richiesta scritta, specificando le persone interessate, e la invia tramite il consulente per la protezione dei dati competente all'organo federale responsabile del sistema d'informazione che fornisce i dati richiesti.

Art. 18 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... In particolare, ogni organo responsabile di un sistema secondo la presente ordinanza emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 5 OLPD⁴³.

⁴⁰ RS 172.010.58

⁴¹ RS 172.010.59

⁴² RS 235.11

⁴³ RS 235.11

Art. 25 cpv. 2

² I dati verbalizzati sono conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali e distrutti dopo due anni. Essi non sono archiviati.

Art. 26 cpv. 2

² A tal fine, tramite il consulente per la protezione dei dati, deve essere inviata all'organo responsabile del sistema IAM una richiesta scritta in cui vengono indicati lo scopo e la base legale. La trasmissione può essere concordata in maniera analoga anche nell'accordo di gestione stipulato tra l'organo responsabile e il gestore del sistema IAM.

18. Ordinanza del 20 giugno 2018⁴⁴ concernente il trattamento dei dati nel sistema di gestione dei mandati del Servizio linguistico DFAE

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

19. Ordinanza del 4 maggio 2016⁴⁵ sugli emolumenti di fedpol

Art. 1 cpv. 1 lett. d

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

- d. le decisioni e le prestazioni ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del ...⁴⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

20. Ordinanza del 12 febbraio 2020⁴⁷ sugli appalti pubblici

Art. 24 cpv. 2

² La verifica del prezzo può essere eseguita presso l'offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁸ sulla protezione dei dati.

⁴⁴ RS 172.010.60

⁴⁵ RS 172.043.60

⁴⁶ RS 235.11

⁴⁷ RS 172.056.11

⁴⁸ RS 235.1

21. Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale⁴⁹

Art. 5a cpv. 3 lett. c

³ Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo:

- c. presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT);

Art. 10 cpv. 1

¹ L'IFPDT è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

22. Ordinanza del 18 novembre 2015⁵⁰ sul sistema d'informazione concernente il servizio VIP

Art. 11 cpv. 1

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del ...⁵¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

23. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵² concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

Art. 14 rubrica e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco e quello francese) e 2 primo periodo

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco e quello francese.*

² Il DFGP è titolare della banca dati. ...

⁴⁹ RS 172.210.10

⁵⁰ RS 172.211.21

⁵¹ RS 235.11

⁵² RS 172.213.80

24. Ordinanza del 22 novembre 2017⁵³ sulla protezione dei dati personali del personale federale

Art. 2 Informazione degli impiegati

Gli impiegati sono informati prima dell'introduzione o della modifica di un sistema d'informazione o di una banca dati.

Art. 9 cpv. 1

¹ Il dossier di candidatura può contenere dati personali degni di particolare protezione, in particolare nel curriculum vitae.

Art. 16 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 28 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 34 cpv. 1 lett. b

¹ I dati contenuti nel SIGDP, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d'informazione a condizione che:

- b. il sistema d'informazione sia stato notificato all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo l'articolo 12 capoverso 4 LPD;

Art. 37 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 44 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 51 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁵³ RS 172.220.111.4

Art. 57 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 65 cpv. 2

² I verbali sono conservati dall'UFPER per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

25. Ordinanza del 5 novembre 2014⁵⁴ sull'elaborazione di dati personali nell'Intranet e nell'Extranet del DFAE

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

- a. dall'ordinanza del ...⁵⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

26. Ordinanza del 28 aprile 2004⁵⁶ sullo stato civile

Art. 83 cpv. 2, 3 e 4

² L'UFSC, prima di adottare un provvedimento riguardante le questioni della protezione dei dati e della sicurezza dei dati, invita l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) a presentare un parere.

³ Consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza.

⁴ L'IFPDT, nell'ambito della sua vigilanza, si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati.

⁵⁴ RS 172.220.111.42

⁵⁵ RS 235.11

⁵⁶ RS 211.112.2

27. Ordinanza del 18 novembre 1992⁵⁷ concernente la misurazione ufficiale

Art. 40 cpv. 5

⁵ In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a trattare dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.

28. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019⁵⁸

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

29. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016⁵⁹

Art. 9 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Distruzione di dati

¹ I dati relativi a una persona vengono distrutti dopo cinque anni dalla registrazione di una delle informazioni elencate di seguito, o al più tardi al compimento del 115° anno di età:

Art. 14 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza informatica è retta:

- a. dall'ordinanza del ...⁶⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁵⁷ RS 211.432.2

⁵⁸ RS 235.21

⁵⁹ RS 235.22

⁶⁰ RS 235.11

30. Ordinanza CV DFAE del 26 aprile 2017⁶¹

Art. 6 rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 11 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

31. Ordinanza del 9 dicembre 2011⁶² sul sistema d'informazione EDAssist+

Art. 14 cpv. 1 e 3

¹ Ogni persona può chiedere alla DC, per scritto, informazioni sui dati che la concernono e la rettifica di dati inesatti. D'intesa con la DC, la domanda può essere presentata in forma orale.

³ Ai sensi dell'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁶³ sulla protezione dei dati, le informazioni possono essere rifiutate, limitate o differite.

Art. 16 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del ...⁶⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 17 secondo periodo

... I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

L'allegato 6 è modificato secondo la versione qui annessa

n. 18

Concerne soltanto il testo tedesco

⁶¹ RS 235.23

⁶² RS 235.24

⁶³ RS 235.1

⁶⁴ RS 235.11

32. Ordinanza del 17 ottobre 2018⁶⁵ concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

33. Ordinanza del 25 settembre 2020⁶⁶ concernente il sistema d'informazione Plato

Art. 14 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

34. Ordinanza del 26 giugno 2013⁶⁷ sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Art. 13 cpv. 1

¹ Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 2020⁶⁸ sulla protezione dei dati.

35. Ordinanza del 7 novembre 2012⁶⁹ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 13 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 15 cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del ...⁷⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

⁶⁵ RS 235.25

⁶⁶ RS 235.26

⁶⁷ RS 311.039.2

⁶⁸ RS 235.1

⁶⁹ RS 312.21

⁷⁰ RS 235.11

36. Ordinanza del 20 settembre 2013⁷¹ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 3 Regolamento per il trattamento

L'AFD emana un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del ...⁷² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹ In caso di procedimenti penali non pendenti, i diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d'informazione, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge del 25 settembre 2020⁷³ sulla protezione dei dati e del DPA.

² In caso di procedimenti penali pendenti, tali diritti sono retti dagli articoli 18d e 36 DPA.

Art. 18 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–3 e 5 OLPD⁷⁴ e le disposizioni dell'ordinanza del 27 maggio 2020⁷⁵ sui ciber-rischi.

37. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006⁷⁶

Art. 18 cpv. 5

⁵ I dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi 2–4 CP possono essere isolati in una nuova banca dati mediante registrazione o conservazione unicamente se questo è necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

Art. 26 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 4

¹ ... All'occorrenza può consultare l'iscrizione completa che la concerne; sono fatte salve le restrizioni del diritto d'accesso secondo l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁷⁷ sulla protezione dei dati (LPD).

² Chi intende far valere il proprio diritto all'informazione deve presentare una domanda scritta. D'intesa con l'UFG, la domanda può essere presentata in forma orale.

⁴ Se la persona in questione constata che l'estratto integrale contiene dati errati, può fare valere le sue pretese secondo l'articolo 41 LPD.

⁷¹ RS 313.041

⁷² RS 235.11

⁷³ RS 235.1

⁷⁴ RS 235.11

⁷⁵ RS 120.73

⁷⁶ RS 331

⁷⁷ RS 235.1

Art. 27 cpv. 1 lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

- b. l'ordinanza del ...⁷⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 32 Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 39 della LPD⁷⁹.

38. Ordinanza EGPAP del 23 settembre 2016⁸⁰

Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del ...⁸¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 15 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'utilizzazione dei dati personali rilevati nel sistema per scopi statistici è retto dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020⁸² sulla protezione dei dati.

39. Ordinanza del 30 novembre 2001⁸³ sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 1 lett. c e d, cpv. 2 lett. b e c

¹ Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali ai seguenti altri destinatari:

- c. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

⁷⁸ RS 235.11

⁷⁹ RS 235.1

⁸⁰ RS 351.12

⁸¹ RS 235.11

⁸² RS 235.1

⁸³ RS 360.1

- d. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell'adempimento dei loro compiti legali:

- b. autorità di altri Paesi, che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- c. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

40. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008⁸⁴

Art. 19 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 lett. a e b

¹ Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari:

- a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. tribunali internazionali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

² La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

- a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente Europol e Interpol), per il trattamento di casi concreti, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

Art. 24 cpv. 1

¹ In virtù dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020⁸⁵ sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998⁸⁶ sull'archiviazione.

⁸⁴ RS 360.2

⁸⁵ RS 235.1

⁸⁶ RS 152.1

Art. 26 lett. a

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del ...⁸⁷ relativa alla legge sulla protezione dei dati (OLPD);

Art. 27 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29i cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29l secondo periodo

... Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020⁸⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 29n cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'OLPD⁸⁹;

Art. 29t cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 29v secondo periodo

... Le restrizioni sono rette dall'articolo 26 LPD⁹⁰.

Art. 29w cpv. 1 lett. a

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'OLPD⁹¹;

⁸⁷ RS 235.11

⁸⁸ RS 235.1

⁸⁹ RS 235.11

⁹⁰ RS 235.1

⁹¹ RS 235.11

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa

n. 4.1, riga 1, colonna 2

Banca dati terrorismo

41. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016⁹²

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva e lett. f

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'organo federale responsabile del RIPOL. Assolve i compiti seguenti:

- f. emana un regolamento sul trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del ...⁹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Art. 13 cpv. 1, 1^{bis} e 2 primo periodo

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁹⁴ sulla protezione dei dati.

^{1bis} Le domande d'informazioni sulla segnalazione di una persona interessata per l'arresto a scopo di estradizione sono rette dall'articolo 8a LSIP⁹⁵.

² La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare una domanda scritta a fedpol o a un'autorità di polizia del Cantone. D'intesa con tali autorità, la domanda può essere presentata in forma orale. ...

Art. 14 cpv. 2 lett. a

² La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'OLPD⁹⁶;

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e 2

¹ ... Il verbale è conservato per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

² Le consultazioni relative a persone e a danneggiati sono registrate costantemente e conservate per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁹² RS 361.0

⁹³ RS 235.11

⁹⁴ RS 235.1

⁹⁵ RS 361

⁹⁶ RS 235.11

42. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008⁹⁷

Art. 9a Verbalizzazione delle cancellazioni

I verbali delle cancellazioni sono conservati per due anni, a partire dal momento della cancellazione dei dati, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. I verbali sono accessibili esclusivamente al consulente per la protezione dei dati dell'Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 10

In virtù dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020⁹⁸ sulla protezione dei dati (LPD), la consegna all'Archivio federale di dati contenuti nel sistema d'informazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998⁹⁹ sull'archiviazione.

Art. 12 lett. a

La sicurezza dei dati è garantita:

- a. dall'ordinanza del ...¹⁰⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 13 secondo periodo

... I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

43. Ordinanza del 6 dicembre 2013¹⁰¹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

¹ I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell'ambito dei seguenti compiti:

- b. amministrazione dei registri delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse;
- d. confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri registri;

⁹⁷ RS 361.2

⁹⁸ RS 235.1

⁹⁹ RS 152.1

¹⁰⁰ RS 235.11

¹⁰¹ RS 361.3

Art. 5 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹⁰² sulla protezione dei dati (LPD).

² La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve presentare a fedpol una domanda scritta. D'intesa con fedpol, la domanda può essere presentata in forma orale.

Art. 6 Archiviazione dei dati

La consegna all'Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d'informazione è retta dall'articolo 38 LPD e dalla legge federale del 26 giugno 1998¹⁰³ sull'archiviazione.

Art. 14 lett. a

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del ...¹⁰⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

44. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁰⁵ sul Registro nazionale di polizia*Art. 7 cpv. 1*

¹ In virtù dell'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁰⁶ sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998¹⁰⁷ sull'archiviazione.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e d

¹ Il diritto delle persone iscritte nel Registro all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

- c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall'articolo 13 dell'ordinanza RIPOL 15 ottobre 2008¹⁰⁸;
- d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dall'articolo 50 dell'ordinanza N—SIS dell'8 marzo 2013¹⁰⁹;

¹⁰² RS 235.1
¹⁰³ RS 152.1
¹⁰⁴ RS 235.11
¹⁰⁵ RS 361.4
¹⁰⁶ RS 235.1
¹⁰⁷ RS 152.1
¹⁰⁸ RS 361.0
¹⁰⁹ RS 362.0

Art. 11 cpv. 1 secondo periodo, 2 frase introduttiva e 3

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

³ I verbali sono conservati per due anni, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del ...¹¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

45. Ordinanza N-SIS dell' 8 marzo 2013¹¹¹

Art. 50 cpv. 1 e 6

¹ Una persona che intende esercitare il proprio diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione presenta una richiesta scritta a fedpol. Se fedpol è d'accordo, la richiesta può anche essere presentata in forma orale.

⁶ È fatto salvo l'articolo 8a LSIP per la restrizione del diritto d'accesso in caso di segnalazioni per l'arresto a scopo di estradizione.

Art. 51 cpv. 1 e 2 lett. c

¹ I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d'ufficio le informazioni di cui all'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020¹¹² sulla protezione dei dati (LPD).

² È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:

- c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell'articolo 26 LPD.

Art. 53 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del ...¹¹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

¹¹⁰ RS 235.1

¹¹¹ RS 362.0

¹¹² RS 235.1

¹¹³ RS 235.11

46. Ordinanza del 3 dicembre 2004¹¹⁴ sui profili del DNA

Art. 8 cpv. 1

¹ Fedpol è l'organo federale titolare del sistema d'informazione.

Art. 17 cpv. 1 e 3 primo periodo

¹ Il trattamento dei dati in base alla presente ordinanza è retto dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

³ Alla violazione dell'obbligo professionale al segreto dei collaboratori dei laboratori si applica l'articolo 62 LPD. ...

Art. 19 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dagli articoli 3–5 e 7 dell'ordinanza del ...¹¹⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

47. Ordinanza Interpol del 21 giugno 2013¹¹⁷

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ Le autorità seguenti possono accedere ai dati del sistema d'informazione di polizia di Interpol tramite una procedura di richiamo:

- f. il consulente per la protezione dei dati di fedpol, per adempiere i suoi compiti di controllo;

Art. 11 cpv. 4 terzo periodo

⁴ ... Il consulente per la protezione dei dati di fedpol deve essere previamente consultato.

Art. 12 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il consulente per la protezione dei dati di fedpol deve essere previamente consultato.

¹¹⁴ RS 363.1

¹¹⁵ RS 235.1

¹¹⁶ RS 235.11

¹¹⁷ RS 366.1

Art. 16 cpv. 1

¹ Chi intende richiedere informazioni su dati che la concernono, farli rettificare o cancellare, deve presentare una richiesta scritta al consulente per la protezione dei dati di fedpol. D'intesa con fedpol, la richiesta può essere presentata in forma orale.

Art. 17 cpv. 1

¹ Il consulente per la protezione dei dati di fedpol vigila sul trattamento dei dati personali presso l'UCN.

48. Ordinanza del 15 settembre 2017¹¹⁸ concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Art. 20 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁹ sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate:

- a. dalla legge federale del 25 settembre 2020¹²⁰ sulla protezione dei dati e dalle sue disposizioni esecutive;

49. Ordinanza del 29 novembre 2013¹²¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 41a cpv. 3

³ La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020¹²² sulla protezione dei dati.

¹¹⁸ RS 412.108.1

¹¹⁹ RS 235.1

¹²⁰ RS 235.1

¹²¹ RS 420.11

¹²² RS 235.1

50. Ordinanza del 30 giugno 1993¹²³ sull'organizzazione della statistica federale

Art. 9 cpv. 1 secondo periodo e 4

¹ ... L'Ufficio federale dev'essere anche consultato prima di creare, modificare sostanzialmente e sopprimere insiemi di dati amministrativi e registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale.

⁴ L'Ufficio federale allestisce un inventario dei lavori statistici secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c, degli insiemi di dati amministrativi e dei registri della Confederazione idonei agli scopi della statistica federale, nonché delle reti di osservazione e di misura. L'inventario viene aggiornato annualmente.

Art. 10 Protezione e sicurezza dei dati

¹ La protezione dei dati personali è assicurata dalle disposizioni della legge e dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹²⁴ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, nonché da quelle della legge federale del 25 settembre 2020¹²⁵ sulla protezione dei dati e dell'ordinanza del ...¹²⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

² La sicurezza dei dati personali è garantita dalle disposizioni della legge e dalle disposizioni dell'ordinanza del 27 maggio 2020¹²⁷ sui ciber-rischi e dell'OLPD. Le disposizioni dell'OLPD si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.

51. Ordinanza del 30 giugno 1993¹²⁸ sulle rilevazioni statistiche

Art. 5 cpv. 2 frase introduttiva e 3

² Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati personali e di dati di persone giuridiche, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:

³ Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l'elaborazione di questi dati conformemente all'ordinanza del ...¹²⁹ sulla protezione dei dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi. Le disposizioni dell'OLPD si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.

¹²³ RS 431.011

¹²⁴ RS 431.012.1

¹²⁵ RS 235.1

¹²⁶ RS 235.11

¹²⁷ RS 172.010.58

¹²⁸ RS 431.012.1

¹²⁹ RS 235.11

Art. 13m cpv. 1

¹ Se contengono dati degni di particolare protezione o dal collegamento risultano le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati devono essere distrutti.

Allegato

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

52. Ordinanza del 26 gennaio 2011¹³⁰ sul numero d'identificazione delle imprese*Art. 3 cpv. 1 lett. b e d*

¹ Per la notifica all'UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell'ordine di priorità seguente:

- b. registri settoriali: registri cantonali dell'agricoltura, banche dati degli uffici cantonali di veterinaria, banche dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche (MedReg), registro delle professioni sanitarie (GesReg), registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
- d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST, banche dati dell'Amministrazione federale delle dogane concernenti le imprese attive in ambito di esportazione o importazione, sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registri dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e degli assicuratori di cui all'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981¹³¹ sull'assicurazione contro gli infortuni, il registro delle imprese del Principato del Liechtenstein.

Art. 8 cpv. 4

⁴ L'iscrizione del complemento IDI nelle banche dati dei servizi IDI è facoltativa.

Art. 20 cpv. 3

³ Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie banche dati.

¹³⁰ RS **431.031**

¹³¹ RS **832.20**

53. Ordinanza sugli emolumenti del 25 giugno 2003¹³² sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Art. 1 lett. d

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

- d. comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell'Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);

54. Ordinanza del 9 giugno 2017¹³³ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. f

² Per l'aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:

- f. banche dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;

Art. 18 cpv. 1 lett. a e 2

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata

- a. nell'ordinanza del ...¹³⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);

² L'OLPD si applica per analogia alla sicurezza dei dati delle persone giuridiche.

55. Ordinanza del 30 giugno 1993¹³⁵ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 10 cpv. 4

⁴ Per il resto al trattamento dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹³⁶ sulla protezione dei dati (LPD).

¹³² RS 431.09

¹³³ RS 431.841

¹³⁴ RS 235.11

¹³⁵ RS 431.903

¹³⁶ RS 235.1

Art. 14 cpv. 1

¹ I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni della LPD¹³⁷.

Art. 15 lett. a

La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. nell'ordinanza del ...¹³⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

56. Ordinanza del 4 settembre 2013¹³⁹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 54 cpv. 1 e 2

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁴⁰ sulla protezione dei dati.

² Se la persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D'intesa con l'USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.

57. Ordinanza del 1° settembre 2010¹⁴¹ concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione elettronico, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁴² sulla protezione dei dati.

² Se un interessato intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliato o all'USAV. D'intesa con tali autorità, la domanda può essere presentata in forma orale.

¹³⁷ RS 235.1

¹³⁸ RS 235.11

¹³⁹ RS 453.0

¹⁴⁰ RS 235.1

¹⁴¹ RS 455.61

¹⁴² RS 235.1

58. Ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁴³ sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 8 rubrica e frase introduttiva

Trattamento di dati personali

Il SIEs può trattare i dati personali necessari in vista di un impiego dell'esercito, compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no:

Art. 9 Deroga riguardo all'iscrizione delle attività di trattamento nel registro

¹ Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro della ricerca di informazioni giusta l'articolo 99 capoverso 2 LM non sono iscritte nel registro delle attività di trattamento di dati ai sensi dell'articolo 56 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁴⁴ sulla protezione dei dati qualora ciò dovesse pregiudicare la ricerca di informazioni.

² Il SIEs informa in maniera generale l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali attività di trattamento dati.

Art. 10 cpv. 2

² Con i dati personali non è consentito allestire banche dati indipendenti.

59. Ordinanza del 17 ottobre 2012¹⁴⁵ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Art. 4 cpv. 5

⁵ La notifica dei registri delle attività di trattamento di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

60. Ordinanza del 4 luglio 2007¹⁴⁶ sulla protezione delle informazioni

Art. 3 lett. h

Nella presente ordinanza si intende per:

¹⁴³ RS 510.291

¹⁴⁴ RS 235.1

¹⁴⁵ RS 510.292

¹⁴⁶ RS 510.411.

- h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi;

61. OGI-swisstopo del 21 maggio 2008¹⁴⁷

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 3a Registro delle attività di trattamento

Se le raccolte di geodati di base secondo l'Allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati da cui risulta soltanto un rischio limitato di lesione dei diritti fondamentali della persona interessata non è assoggettato all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento.

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa

Identificativo 102, colonna 1, identificativo 186, colonna 1, identificativo 187, colonna 1, identificativo 188, colonna 1, identificativo 189, colonna 1, identificativo 190, colonna 1, identificativo 191, colonna 1

Concerne soltanto il testo tedesco

62. Ordinanza del 16 dicembre 2009¹⁴⁸ sui sistemi d'informazione militari

Art. 2a Organi titolari dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa

(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

Per i sistemi d'informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall'Aggruppamento Difesa, l'organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l'unità amministrativa indicata nell'allegato 1.

Art. 2b lett. b

Più sistemi d'informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

- b. per tutti i sistemi d'informazione interessati, l'organo federale titolare della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;

¹⁴⁷ RS 510.620

¹⁴⁸ RS 510.911

*Titolo prima dell'art. 72h***Sezione 5: Banche dati ausiliarie***Art. 72h* Scopo e organo responsabile

Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all'organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

Art. 72h^{bis} Dati

Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all'adempimento del rispettivo compito secondo l'allegato 35d.

Art. 72h^{quater} Comunicazione dei dati

I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

Art. 72h^{quinqies} Conservazione dei dati

I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa

<i>Rubrica</i>	Organo titolare della protezione dei dati dei sistemi d'informazione dell'Aggruppamento Difesa
----------------	--

Riga 1, colonna 4

Organo titolare della protezione dei dati

Allegato 35d

<i>Rubrica</i>	Dati delle banche dati ausiliarie
----------------	-----------------------------------

63. Ordinanza del 21 novembre 2018¹⁴⁹ sulla sicurezza militare

Art. 4 cpv. 3

³ Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997¹⁵⁰ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁵¹ e della legge federale del 25 settembre 2020¹⁵² sulla protezione dei dati.

Art. 5 Deroga all'iscrizione delle attività di trattamento nel registro

¹ Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo non devono essere iscritte nel registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 56 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁵³ sulla protezione dei dati, se ciò può pregiudicare l'acquisizione d'informazioni e l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

² Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali attività di trattamento di dati.

64. Ordinanza del 2 luglio 2008¹⁵⁴ sulle armi

Art. 58 cpv. 1 lett. h, 59 cpv. 1 frase introduttiva, 59a cpv. 1 frase introduttiva e 60 rubrica

Concerne soltanto il testo francese

Art. 64 Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
(art. 32e LArm)

È data un'adeguata protezione dei dati della persona interessata ai sensi dell'articolo 32e capoverso 3 LArm, se le garanzie adeguate soddisfano i requisiti degli articoli 9–12 dell'ordinanza del ...¹⁵⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Art. 65 Diritti degli interessati

I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 25 settembre 2020¹⁵⁶ sulla protezione dei dati.

¹⁴⁹ RS 513.61

¹⁵⁰ RS 120

¹⁵¹ RS 322.1

¹⁵² RS 235.1

¹⁵³ RS 235.1

¹⁵⁴ RS 514.541

¹⁵⁵ RS 235.11

¹⁵⁶ RS 235.1

Art. 66a primo periodo

Concerne soltanto il testo francese

Art. 66a secondo periodo

... I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 66b Archiviazione

L'offerta di dati personali della banca dati di cui all'articolo 59a all'Archivio federale è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁵⁷ sulla protezione dei dati e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998¹⁵⁸ sull'archiviazione.

Art. 66c cpv. 1 lett. a

² La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'OLPD¹⁵⁹;

Art. 66d, 68 cpv. 2 lett. c, 69 lett. c, 70 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

65. Ordinanza del 12 agosto 2015¹⁶⁰ sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale

Art. 8 cpv. 2 lett. a

Per il resto si applicano:

- a. l'ordinanza del ...¹⁶¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

66. Ordinanza del 5 aprile 2006¹⁶² sulle finanze della Confederazione

Art. 1 cpv. 2

² È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico

¹⁵⁷ RS 235.11

¹⁵⁸ RS 152.1

¹⁵⁹ RS 235.11

¹⁶⁰ RS 531.215.32

¹⁶¹ RS 235.11

¹⁶² RS 611.01

della Confederazione e dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002¹⁶³ sul Parlamento (LParl).

Art. 26 cpv. 2

² Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'IFPDT concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.

67. Ordinanza del 1° novembre 2006¹⁶⁴ sulle dogane

Art. 226 cpv. 3 lett. b

³ L'AFD può accertare o completare i dati concernenti l'identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:

- b. nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall'ordinanza del 23 agosto 2017¹⁶⁵ sul trattamento dei dati AFD.

68. Ordinanza del 4 aprile 2007¹⁶⁶ sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 10 cpv. 1

¹ I diritti delle persone interessate dalle registrazioni, segnatamente il diritto d'accesso e di distruzione, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020¹⁶⁷ sulla protezione dei dati e sulle relative disposizioni d'esecuzione.

¹⁶³ RS 171.10

¹⁶⁴ RS 631.01

¹⁶⁵ RS 631.061

¹⁶⁶ RS 631.053

¹⁶⁷ RS 235.1

69. Ordinanza del 23 agosto 2017¹⁶⁸ sul trattamento dei dati nell'AFD

Art. 8 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 25 settembre 2020¹⁶⁹ sulla protezione dei dati e sulle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 12 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–3 e 5 dell'ordinanza del ...¹⁷⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché l'ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi¹⁷¹.

L'allegato 73 è modificato secondo la versione qui annessa:

Nell'intero allegato 73, l'espressione «collezione ausiliaria di dati» è sostituita dall'espressione «banca dati ausiliaria».

70. Ordinanza del 12 ottobre 2011¹⁷² sulla statistica del commercio estero

Art. 13 Controlli

Concerne soltanto il testo tedesco

71. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto¹⁷³

Art. 135 cpv. 2

² L'AFC può comunicare dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. Sono fatti salvi gli articoli 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992¹⁷⁴ sulla statistica federale e 14 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003¹⁷⁵ sulla Banca nazionale.

¹⁶⁸ RS **631.061**

¹⁶⁹ RS **235.1**

¹⁷⁰ RS **235.11**

¹⁷¹ RS **120.73**

¹⁷² RS **632.14**

¹⁷³ RS **641.201**

¹⁷⁴ RS **431.01**

¹⁷⁵ RS **951.11**

72. Ordinanza del 1° novembre 2017¹⁷⁶ sull'energia

Art. 70 Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche

I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, possono essere conservati al massimo per dieci anni.

73. Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁷⁷ sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva

¹ L'IFSN può trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020¹⁷⁸ sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:

74. Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁷⁹ concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Art. 18 cpv. 1

¹ L'IFSN può trattare dati personali dei congiunti dei membri dei corpi di guardia, in particolare anche dati degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettere c della legge federale del 25 settembre 2020¹⁸⁰ sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari all'adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i congiunti dei membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.

75. Ordinanza del 14 marzo 2008¹⁸¹ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 8d cpv. 1, 2 lett. a, 3 e 5 secondo e terzo periodo (nuovo)

¹ Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:

¹⁷⁶ RS 730.01

¹⁷⁷ RS 732.143.1

¹⁷⁸ RS 235.1

¹⁷⁹ RS 732.143.2

¹⁸⁰ RS 235.1

¹⁸¹ RS 734.71

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, nonché per il suo bilanciamento e la sua pianificazione;
- b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.

² Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 8 capoverso 3;

³ I dati personali e i dati di persone giuridiche vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati.

⁵ A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 3–6 dell'ordinanza del ...¹⁸² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Applica tali disposizioni per analogia quando tratta i dati delle persone giuridiche.

76. Ordinanza del 30 novembre 2018 ¹⁸³ concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali

Ingresso

visti gli articoli 89*i* capoverso 4, 89*l* capoverso 3 e 89*n* della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁸⁴ sulla circolazione stradale (LCStr), visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹⁸⁵ sulla statistica federale (LStat); visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020¹⁸⁶ (LPD),

¹⁸² RS 235.11

¹⁸³ RS 741.57

¹⁸⁴ RS 741.01

¹⁸⁵ RS 431.01

¹⁸⁶ RS 235.1

Art. 17 cpv. 4

⁴ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD¹⁸⁷ e dall'ordinanza del ...¹⁸⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat¹⁸⁹ e dall'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁹⁰ sulle rilevazioni statistiche.

77. Ordinanza del 30 novembre 2018¹⁹¹ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione*Ingresso*

visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁹² sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020¹⁹³ sulla protezione dei dati (LPD),

Art. 18 cpv. 5

⁵ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD¹⁹⁴ e dall'ordinanza del ...¹⁹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat¹⁹⁶ e dall'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁹⁷ sulle rilevazioni statistiche.

78. Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁹⁸ sulla videosorveglianza TP*Art. 6 cpv. 2*

² Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹⁹⁹ sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42.

- 187 RS **235.1**
- 188 RS **235.11**
- 189 RS **431.01**
- 190 RS **431.012.1**
- 191 RS **741.58**
- 192 RS **741.01**
- 193 RS **235.1**
- 194 RS **235.1**
- 195 RS **235.11**
- 196 RS **431.01**
- 197 RS **431.012.1**
- 198 RS **742.147.2**
- 199 RS **235.1**

79. Ordinanza del 17 dicembre 2014²⁰⁰ concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti

Art. 19 Notifica alle autorità estere

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² La notifica non può contenere dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020²⁰¹ sulla protezione dei dati.

80. Ordinanza del 2 settembre 2015²⁰² concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Art. 14 Diritto d'accesso e di rettifica

Se una persona chiede l'accesso ai propri dati o la loro rettifica, deve presentare una domanda scritta all'UFT. D'intesa con l'UFT, la domanda può essere presentata in forma orale.

81. Ordinanza del 4 novembre 2009²⁰³ sul trasporto di viaggiatori

Art. 58b cpv. 1

¹ Se una persona chiede l'accesso ai propri dati contenuti in un sistema d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido o la rettifica dei dati stessi, deve presentare una domanda scritta al gestore del sistema d'informazione. D'intesa con il gestore del sistema d'informazione, la domanda può essere presentata in forma orale.

82. Ordinanza del 18 dicembre 1995²⁰⁴ concernente il servizio della sicurezza aerea

Art. 40a cpv. 2

² Esso gestisce la banca dati allestita con l'AVRE ed è il servizio responsabile della protezione dei dati.

²⁰⁰ RS 742.161

²⁰¹ RS 235.1

²⁰² RS 744.103

²⁰³ RS 745.11

²⁰⁴ RS 748.132.1

83. Ordinanza del 15 novembre 2017²⁰⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 8 cpv. 2

² Eventuali valutazioni delle registrazioni sono eseguite dal consulente per la protezione dei dati del Servizio SCPT.

84. Ordinanza del 15 novembre 2017²⁰⁶ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 4

⁴ I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell'allegato. Il Servizio SCPT precisa tali diritti in un regolamento per il trattamento dei dati (art. 5 dell'ordinanza del ... ²⁰⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati).

Art. 8 cpv. 2 primo periodo

² Le persone interessate secondo l'articolo 279 del Codice di procedura penale²⁰⁸ o l'articolo 70j della procedura penale militare del 23 marzo 1979²⁰⁹, l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2015²¹⁰ sulle attività informative (LAI), gli articoli 35 e 36 LSCPT²¹¹ e la legge federale del 25 settembre 2020²¹² sulla protezione dei dati, nonché i relativi rappresentanti legali possono trasmettere una domanda di accesso ai dati delle sorveglianze all'autorità competente secondo l'articolo 10 capoversi 1–3 LSCPT.

85. Ordinanza del 9 marzo 2007²¹³ sui servizi di telecomunicazione

Art. 48 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Può in particolare chiedergli informazioni riguardanti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

²⁰⁵ RS 780.11

²⁰⁶ RS 780.12

²⁰⁷ RS 235.11

²⁰⁸ RS 312.0

²⁰⁹ RS 322.1

²¹⁰ RS 121

²¹¹ RS 780.1

²¹² RS 235.1

²¹³ RS 784.101.1

Art. 89 Legislazione sulla protezione dei dati

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 25 settembre 2020²¹⁴ sulla protezione dei dati.

86. Ordinanza del 6 ottobre 1997²¹⁵ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Art. 13l cpv. 2

² Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 25 settembre 2020²¹⁶ sulla protezione dei dati.

87. Ordinanza del 5 novembre 2014²¹⁷ sui domini Internet

Art. 17 cpv. 2 lett. f

² Il gestore del registro ha l'obbligo di concludere un contratto di centro di registrazione se il richiedente soddisfa le condizioni seguenti:

f. dispone degli strumenti e dei software informatici necessari a garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai richiedenti dei nomi di dominio e li conserva nel rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²¹⁸ sulla protezione dei dati;

88. Ordinanza del 4 dicembre 2000²¹⁹ sulla medicina della procreazione

Art. 19a cpv. 2 secondo periodo

² ... L'articolo 9 della legge federale del 25 settembre 2020²²⁰ sulla protezione dei dati è applicabile per analogia.

²¹⁴ RS 235.1

²¹⁵ RS 784.104

²¹⁶ RS 235.1

²¹⁷ RS 784.104.2

²¹⁸ RS 235.1

²¹⁹ RS 810.112.2

²²⁰ RS 235.1

89. Ordinanza del 14 febbraio 2007²²¹ sugli esami genetici sull'essere umano

Art. 21 cpv. 3

³ Per la trasmissione di dati relativi ai pazienti a un laboratorio estero si applicano le condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020²²² sulla protezione dei dati.

90. Ordinanza del 16 marzo 2007²²³ sui trapianti

Art. 48 cpv. 3

³ Tutti i trattamenti di dati nonché i diritti delle persone i cui dati sono trattati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020²²⁴ sulla protezione dei dati.

Art. 49 secondo periodo

Essi emanano segnatamente i regolamenti necessari per il trattamento dei dati secondo l'ordinanza del ...²²⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 49c cpv. 1 primo periodo

¹ Il servizio dei controlli postdonazione, in qualità di detentore della raccolta di dati, è titolare del registro.

91. Ordinanza del 18 ottobre 2017²²⁶ sul trapianto incrociato tra vivi

Art. 21 cpv. 1 primo periodo

¹ L'UFSP è titolare di SwissKiPaDoS.

92. Ordinanza del 16 marzo 2007²²⁷ sull'attribuzione di organi

Art. 34c cpv. 1 primo periodo

¹ L'UFSP è titolare di SOAS.

²²¹ RS 810.122.1

²²² RS 235.1

²²³ RS 810.211

²²⁴ RS 235.1

²²⁵ RS 235.11

²²⁶ RS 810.212.3

²²⁷ RS 810.212.4

art. 34i cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dagli articoli 1–3 e 5 dell’ordinanza del ... ²²⁸relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

93. Ordinanza del 20 settembre 2013²²⁹ sulla ricerca umana

Art. 26 cpv. 2

² Il codice deve essere conservato da una persona designata nella domanda che non partecipa al progetto di ricerca, separatamente dal materiale o dai dati personali e conformemente ai principi di cui all’articolo 5 capoverso 1.

94. Ordinanza del 20 settembre 2013²³⁰ sull’organizzazione relativa alla LRUM

Art. 11 cpv. 2 lett. a e b

² Gli obblighi secondo il capoverso 1 e 1^{bis} vengono meno se:

- a. la persona interessata dispone già delle informazioni in questione;
- b. *abrogata*

Art. 12 cpv. 2–4

² I dati personali possono essere comunicati all'estero se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato o dell'organo internazionale interessato garantisce una protezione adeguata secondo l'articolo 16 capoverso 1 LPD²³¹. In assenza di una decisione del Consiglio federale, i dati personali possono essere comunicati all'estero se sussistono garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, che garantiscono una protezione adeguata all'estero.

³ In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2 LPD, i dati personali possono essere comunicati all'estero nei seguenti casi:

- a. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine adeguato;
- b. la comunicazione è indispensabile per sventare un pericolo incombente per la salute pubblica;
- c. la persona interessata ha espressamente acconsentito alla comunicazione.

²²⁸ RS 235.11

²²⁹ RS 810.301

²³⁰ RS 810.308

²³¹ RS 235.1

⁴ Se i dati personali sono comunicati all'estero, l'autorità di esecuzione comunica alla persona interessata a quale Stato od organo internazionale e se del caso le garanzie secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2020²³² (LPD) o l'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17.

95. Ordinanza del 26 novembre 2008²³³ sugli esami LPMed

Art. 26 cpv. 2

² A tale scopo devono presentare una domanda scritta alla MEBEKO, sezione «Formazione».

96. Ordinanza del 14 novembre 2018 ²³⁴sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali

Art. 66 lett. b

Gli organi competenti per l'esecuzione sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere tutti i compiti loro attribuiti dalla presente ordinanza, ivi compresi:

- b. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali essenziali per esaminare domande di autorizzazione, segnatamente per valutare se un responsabile tecnico è adatto a questo compito specifico.

Art. 68 cpv. 2

² Gli accessi ai sistemi d'informazione sono verbalizzati. I dati verbalizzati sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

97. Ordinanza del 21 settembre 2018²³⁵ sui medicinali

art. 76 cpv. 2 secondo periodo

² ... I dati verbalizzati sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

²³² RS 235.1

²³³ RS 811.113.3

²³⁴ RS 812.212.1

²³⁵ RS 812.212.21

98. Ordinanza del 18 agosto 2004²³⁶ sui medicinali veterinari

Art. 36 rubrica e cpv. 5

Trattamento di dati

⁵ Tutti i trattamenti sottostanno alla legge federale del 25 settembre 2020²³⁷ sulla protezione dei dati.

99. Ordinanza del 1 luglio 2020²³⁸ relativa ai dispositivi medici

Art. 84 cpv. 1 e 2

¹ Swissmedic emana un regolamento per il trattamento di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del ... ²³⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

² Al fine di garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 1–3 e 5 OLPD.

Art. 92 Applicabilità della legge federale sulla protezione dei dati

Qualsiasi trattamento dei dati effettuato nel sistema d'informazione sui dispositivi medici deve essere conforme alla legge federale del 25 settembre 2020²⁴⁰ sulla protezione dei dati.

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa

2 Diritto svizzero, n. 13, colonna 2

Legge federale del 25 settembre 2020²⁴¹ sulla protezione dei dati

100. Ordinanza del 31 ottobre 2018²⁴² concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Art. 13 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SI AMV, in particolare il diritto d'accesso e di distruzione, sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁴³ sulla protezione dei dati.

²³⁶ RS 812.212.27

²³⁷ RS 235.1

²³⁸ RS 812.213

²³⁹ RS 235.11

²⁴⁰ RS 235.1

²⁴¹ RS 235.1

²⁴² RS 812.214.4

²⁴³ RS 235.1

² Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D'intesa con l'USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.

101. Ordinanza del 27 febbraio 1991²⁴⁴ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Art. 17, rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

102. Ordinanza del 22 marzo 2017²⁴⁵ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 12 cpv. 1 lett. b

¹ Le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere i seguenti elementi:

- b. un registro dei mezzi informatici e delle attività di trattamento;

103. Ordinanza del 27 maggio 2020²⁴⁶ sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Art. 97 cpv. 1, 2 e 3

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ I dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali sono trattati in modo confidenziale, fatti salvi i casi in cui una base legale ne richieda la comunicazione.

Art. 98 cpv. 4

⁴ Le autorità e i terzi scambiano soltanto i dati personali che sono necessari per il destinatario. Se un documento contiene più dati personali, i dati non necessari per il destinatario sono cancellati o resi illeggibili.

²⁴⁴ RS 814.012

²⁴⁵ RS 816.11

²⁴⁶ RS 817.042

104. Ordinanza del 29 aprile 2015²⁴⁷ sulle epidemie

Art. 90 rubrica

Struttura e contenuto del sistema d'informazione

Art. 96

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 1–3 e 5 dell'ordinanza del ...²⁴⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 97 secondo periodo

Le verbalizzazioni sono conservate per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

105. Ordinanza del 29 aprile 2015²⁴⁹ concernente i laboratori di microbiologia

Art. 23 cpv. 1 secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese

106. Ordinanza dell'11 aprile 2018²⁵⁰ sulla registrazione delle malattie tumorali

Art. 30 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese

107. Ordinanza 1 del 10 maggio 2000²⁵¹ concernente la legge sul lavoro

Ingresso

visto l'articolo 40 della legge del 13 marzo 1964²⁵² sul lavoro (legge, LL); visto l'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981²⁵³ sull'assicurazione

²⁴⁷ RS **818.101.1**

²⁴⁸ RS **235.11**

²⁴⁹ RS **818.101.32**

²⁵⁰ RS **818.331**

²⁵¹ RS **822.111**

²⁵² RS **822.11**

²⁵³ RS **832.20**

contro gli infortuni (LAINF) e l'articolo 33 della legge federale del 25 settembre 2020²⁵⁴ sulla protezione dei dati (LPD) ,

Art. 89

(art. 33 LPD, 44 –46 LL)

I diritti delle persone interessate, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni della LPD²⁵⁵, nella misura in cui la LL non contiene disposizioni contrarie.

Art. 90 Disposizione penale

Il perseguimento penale per violazioni della protezione dei dati e dell'obbligo di accesso è disciplinato dalla LPD²⁵⁶.

108. Ordinanza del 19 giugno 1995²⁵⁷ per gli autisti

Art. 18 cpv. 6

⁶ Le informazioni a fini statistici o di ricerca sono rette dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁵⁸ sulla protezione dei dati, dell'ordinanza del ...²⁵⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992²⁶⁰ sulla statistica federale.

109. Ordinanza del 6 settembre 2006²⁶¹ contro il lavoro nero

Art. 9 rubrica e cpv. 1

Protezione dei dati personali

¹ L'organo cantonale di controllo di cui all'articolo 17 capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all'articolo 17 capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati personali menzionati in tali disposizioni.

Art. 9a Protezione dei dati di persone giuridiche

(Art. 17a LLN)

²⁵⁴ RS **235.1**

²⁵⁵ RS **235.1**

²⁵⁶ RS **235.1**

²⁵⁷ RS **822.221**

²⁵⁸ RS **235.1**

²⁵⁹ RS **235.11**

²⁶⁰ RS **431.01**

²⁶¹ RS **822.411**

¹ L'organo cantonale di controllo di cui all'articolo 17a capoverso 1 LLN e le autorità cantonali di cui all'articolo 17a capoverso 2 LLN sono autorizzati a consultare, registrare, modificare e distruggere i dati di persone giuridiche menzionati in tali disposizioni.

² L'articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati delle persone giuridiche.

110. Ordinanza del 16 gennaio 1991²⁶² sul collocamento

Art. 58 rubrica e cpv. 1

Diritti delle persone interessate

¹ Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare del sistema d'informazione;
- b. lo scopo del sistema d'informazione;
- c. i dati trattati;
- d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
- e. i loro diritti.

Art. 59a

Concerne soltanto il testo francese

111. O-COLSTA del 1° novembre 2006²⁶³

Art. 2 lett. a

Concerne soltanto il testo francese

Art. 10 cpv. 3

³ L'Ufficio di compensazione emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del ...²⁶⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

²⁶² RS 823.111

²⁶³ RS 823.114

²⁶⁴ RS 235.11

Art. 11 cpv. 1, 2 primo periodo e 4

¹ I diritti della persona interessata, in particolare il diritto di chiedere informazioni, il diritto di rettifica e di distruzione dei dati sono disciplinati dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁶⁵ sulla protezione dei dati.

² Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta al servizio che ha trattato i dati. Se tale servizio è d'accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.

⁴ *Abrogato*

112. Ordinanza dell'11 settembre 1996²⁶⁶ sul servizio civile

Art. 110 rubrica, cpv. 1 e 2 frase introduttiva

Banca dati del CIVI per la valutazione di giornate d'introduzione,
corsi di formazione e impieghi

(art. 32, 36 cpv. 3 e 45 lett. c LSC)

¹ Il CIVI gestisce una banca dati per la valutazione di giornate d'introduzione, corsi di formazione e impieghi.

² La banca dati contiene i dati rilevati tramite questionari in occasione di tali giornate, corsi o impieghi da:

113. Ordinanza del 20 agosto 2014²⁶⁷ sul sistema d'informazione del servizio civile

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 4

¹ La sicurezza dei dati si fonda su:

- a. gli articoli 1–5 dell'ordinanza del ...²⁶⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

⁴ Ogni trattamento di dati è verbalizzato in E-ZIVI. I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

²⁶⁵ RS 235.1

²⁶⁶ RS 824.01

²⁶⁷ RS 824.095

²⁶⁸ RS 235.11

Art. 13 cpv. 1

¹ Dopo la scadenza della durata di conservazione, l'autorità esecutiva trasmette tutti i dati all'Archivio federale, li anonimizza o li distrugge, secondo l'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020²⁶⁹ sulla protezione dei dati.

114. Ordinanza dell'11 settembre 2002²⁷⁰ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali*Art. 8b cpv. 2 terzo periodo*

² Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 2 LPDA e 20 capoverso 2 dell'ordinanza del ...²⁷¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

Art. 9 cpv. 2 secondo periodo

² ...È fatto salvo l'articolo 23 OLPD²⁷².

115. Ordinanza del 31 ottobre 1947²⁷³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti*Art. 134^{quinquies} cpv. 1 e 2*

¹ Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro banche dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all'articolo 2 LArRa²⁷⁴ e gli assicuratori secondo l'articolo 11 LAMal²⁷⁵ sono autorizzati a registrare il numero d'assicurato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4.

² Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall'UCC la correttezza di tutti i numeri d'assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro banche dati.

269 RS 235.1

270 RS 830.11

271 RS 830.235.11

272 RS 235.11

273 RS 831.101

274 RS 431.02

275 RS 832.10

116. Ordinanza del 27 giugno 1995²⁷⁶ sull'assicurazione malattie

Art. 30c primo periodo

Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l'articolo 59a della legge, l'UST, in collaborazione con l'UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del ... relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)²⁷⁷.

Art. 59a cpv. 1, 3, 6 secondo periodo e 7

¹ *Concerne soltanto il testo francese.*

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

⁶ ... Quest'ultimo deve essere certificato ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 25 settembre 2020²⁷⁸ sulla protezione dei dati (LPD).

⁷ L'assicuratore informa spontaneamente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ai sensi dell'articolo 43 LPD della certificazione o del rinnovo della certificazione del suo servizio di ricezione dei dati. L'IFPDT può esigere in ogni momento dal servizio di ricezione dei dati o dall'organismo di certificazione i documenti rilevanti per la certificazione o il rinnovo della certificazione. Esso pubblica un elenco dei servizi di ricezione dei dati certificati.

Art. 59a^{ter} cpv. 1

¹ Per l'elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 1–3 e 5 OLPD²⁷⁹.

117. Ordinanza del 20 dicembre 1982²⁸⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 72a cpv. 2 secondo periodo

² È salvo l'articolo 23 dell'ordinanza del ...²⁸¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

²⁷⁶ RS 832.102

²⁷⁷ RS 235.11

²⁷⁸ RS 235.1

²⁷⁹ RS 235.11

²⁸⁰ RS 832.202

²⁸¹ RS 235.11

118. Ordinanza del 31 ottobre 2007²⁸² sugli assegni familiari

Art. 18h cpv. 1 lett. a

¹ La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:

- a. dall'ordinanza del ...²⁸³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

119. Ordinanza del 31 agosto 1983²⁸⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 126 cpv. 1

¹ Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

- a. l'identità e i dati di contatto del titolare dei sistemi d'informazione;
- b. lo scopo dei sistemi d'informazione;
- c. i dati trattati;
- d. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
- e. i loro diritti.

120. Ordinanza LAMDA del 25 ottobre 2017²⁸⁵

Art. 17 cpv. 2

² I servizi interessati sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁸⁶ (LPD) sulla protezione dei dati nel trattamento di dati provenienti dal sistema d'informazione LAMDA.

121. Ordinanza SAS-DFAE del 5 novembre 2014²⁸⁷

Art. 10 cpv. 1

¹ Ogni persona può chiedere alla DC, per scritto, informazioni sui dati che la concernono e rettificare i dati inesatti. Se la DC è d'accordo, la domanda può anche essere presentata in forma orale.

²⁸² RS **836.21**

²⁸³ RS **235.11**

²⁸⁴ RS **837.02**

²⁸⁵ RS **837.063.2**

²⁸⁶ RS **235.1**

²⁸⁷ RS **852.12**

Art. 12 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza informatica è retta:

- a. dall'ordinanza del ...²⁸⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 13 secondo periodo

... I verbali sono conservati per due anni, a decorrere dalla data del loro allestimento, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

122. Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997²⁸⁹

Art. 19 cpv. 2 lett. d n. 4

² L'UFAG rilascia loro su richiesta l'autorizzazione se:

- d. dispongono di una procedura e di modelli scritti che applicano per i compiti seguenti:
 4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹⁰.

Art. 21b cpv. 2 lett. d

² Verifica in particolare se l'organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

- d. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹¹ sulla protezione dei dati.

123. Ordinanza del 22 settembre 1997²⁹² sull'agricoltura biologica

Art. 33 lett. c n. 6

L'UFAG ispeziona annualmente gli enti di certificazione ammessi in Svizzera secondo gli articoli 28 e 29, se ciò non è garantito nel quadro dell'accreditamento. In tale occasione verifica in particolare se:

- c. l'ente di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e li applica per i seguenti compiti:
 6. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹³ sulla protezione dei dati.

²⁸⁸ RS **235.11**

²⁸⁹ RS **910.12**

²⁹⁰ RS **235.1**

²⁹¹ RS **235.1**

²⁹² RS **910.18**

²⁹³ RS **235.1**

124. Ordinanza del 25 maggio 2011²⁹⁴ sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Art. 11 cpv. 1 lett. d n. 4

¹ Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su richiesta, dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per la loro attività ai sensi della presente ordinanza. Per l'autorizzazione gli enti di certificazione devono:

- d. disporre di procedure e modelli scritti per i seguenti compiti e applicarli:
 4. rispetto delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020²⁹⁵ sulla protezione dei dati.

125. O-SISVet del 6 giugno 2014²⁹⁶

Art. 11 secondo periodo

Abrogato

Art. 26 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN o in ALIS, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁹⁷ sulla protezione dei dati.

² Se una persona intende far valere i suoi diritti, deve presentare domanda scritta all'autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliata o all'USAV. D'intesa con tali autorità, la domanda può essere presentata in forma orale.

126. Ordinanza del 18 novembre 2015²⁹⁸ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 102e Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d'informazione EDAV, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020²⁹⁹ sulla protezione dei dati.

²⁹⁴ RS 910.19

²⁹⁵ RS 235.1

²⁹⁶ RS 916.408

²⁹⁷ RS 235.1

²⁹⁸ RS 916.443.10

²⁹⁹ RS 235.1

² Se una persona interessata intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda scritta all'USAV. D'intesa con l'USAV, la domanda può essere presentata in forma orale.

127. Ordinanza del 26 giugno 2013³⁰⁰ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 4: Trattamento di dati

Art. 9 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

128. Ordinanza del 24 giugno 2015³⁰¹ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, 3 frase introduttiva e 4

¹ Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, la Direzione politica è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti:

³ La Direzione politica è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali:

⁴ I dati personali e i dati personali degni di particolare protezione sono offerti per archiviazione all'Archivio federale 15 anni dopo l'ultimo trattamento (art. 38 della LF del 25 set. 2020³⁰² sulla protezione dei dati).

129. Ordinanza del 12 agosto 2015³⁰³ sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono rette:

- a. dall'ordinanza del ...³⁰⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

³⁰⁰ RS 935,011

³⁰¹ RS 935,411

³⁰² RS 235.1

³⁰³ RS 935,412

³⁰⁴ RS 235.11

Art. 10 cpv. 2

² I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

130. Ordinanza del 7 novembre 2018³⁰⁵ sui giochi in denaro

Art. 73 cpv. 3

³ L'Autorità intercantonale può trasmettere dati alle organizzazioni con sede all'estero soltanto se la legislazione dello Stato di sede dell'organizzazione garantisce una protezione dei dati adeguata ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020³⁰⁶ sulla protezione dei dati.

131. Ordinanza del 27 novembre 2000³⁰⁷ sugli esplosivi

Titolo prima dell'art. 117a, art. 117a, 117b, 117f cpv. 2 frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 117g secondo periodo

... I verbali sono conservati per due anni separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 117i *Archiviazione*

L'offerta di dati all'Archivio federale è retta dall'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2020³⁰⁸ sulla protezione dei dati e dall'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998³⁰⁹ sull'archiviazione.

Art. 117j cpv. 1 lett. a

La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'articolo 8 LPD³¹⁰;

Art. 117k *Diritto all'informazione*

Il diritto d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD³¹¹.

³⁰⁵ RS **935.511**

³⁰⁶ RS **235.1**

³⁰⁷ RS **941.411**

³⁰⁸ RS **235.1**

³⁰⁹ RS **152.1**

³¹⁰ RS **235.1**

³¹¹ RS **235.1**

L'allegato 14 è modificato secondo la versione qui annessa

n. 13, rubrica e cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

132. Ordinanza del 25 agosto 2004³¹² sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LUC;

Art. 19 cpv. 1

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del ...³¹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

Art. 25 cpv. 1 primo periodo

¹ All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità, sull'attualità e sulla completezza dei dati del sistema d'informazione.

Art. 26 cpv. 1 terzo periodo

¹ L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020³¹⁴ sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.

³¹² RS 955.23

³¹³ RS 235.11

³¹⁴ RS 235.1

Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche
(art. 46/allegato 2, n. 51)

Allegato
(art. 1 cpv. 1, 2, 3 cpv. 3, 6 cpv. 1, 8 cpv. 1, 8a cpv. 4, 10 cpv. 2, 11 cpv. 2, 12 cpv. 2
e 13n)

Elenco delle rilevazioni statistiche

n. 69, riga 3 colonna 2

Rilevazione totale, rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e degli istituti di formazione; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, titoli di studio, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse e prestiti di studio)

n. 70, riga 3 colonna 2

Rilevazione totale, rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e degli istituti di formazione, nonché della Confederazione; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, titoli di studio, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS)

n. 71, riga 3 colonna 2

Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi dei Cantoni e degli istituti di formazione: collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (personale insegnante, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS e banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie in Svizzera)

n. 72, rubrica, riga 3 colonna 2, e riga 9 colonna 2

Banca dati svizzera degli studenti del SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi delle scuole universitarie e delle istanze di esame; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, titoli di studio, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS)

Con l'accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi.

In virtù dell'articolo 10 capoverso 3ter LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dalla banca dati svizzera degli studenti, per ogni persona immatricolata e per il semestre in questione, le informazioni seguenti: numero di matricola; numero di assicurato AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo degli studi; data, livello e indirizzo dell'ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell'indirizzo di studi scelto; domicilio al momento dell'ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; data di nascita e sesso dello studente.

I risultati sono pubblicati per scuola universitaria.

I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni.

n. 73, riga 3 colonna 2

Rilevazione totale, panel, collegamento con i dati della banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS

n. 74, riga 3 colonna 2

Campione rappresentativo di studenti, collegamento con i dati della banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS

n. 76, rubrica e riga 3 colonna 2

Banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie

Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi delle scuole universitarie; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) e rilevazioni nel campo della formazione (personale degli istituti scolastici, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS e banca dati del personale delle scuole universitarie in Svizzera)

n. 184, riga 3 colonna 2

Elaborazione secondaria; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: persone in formazione, titoli di studio, banca dati degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse di studio e prestiti, banca dati del personale degli istituti scolastici, personale delle scuole universitarie in Svizzera, statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), statistica del movimento naturale della popolazione, rilevazione strutturale, registri delle assicurazioni sociali (Ufficio centrale di compensazione [UCC]) e Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

n. 201, riga 3 colonna 2

Rilevazione totale, panel, collegamento con i dati provenienti dalle seguenti fonti: Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle aziende e degli stabilimenti (RIS) e varie rilevazioni nell'ambito della formazione (persone in formazione, diplomate, banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse e prestiti)

Indice, n. 72 e 76

72. Banca dati svizzera degli studenti del SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

76. Banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie svizzere